

# PROCEDURA WHISTEBLOWING

La seguente procedura è finalizzata a dare attuazione al D.lgs. 24/2023 (pubblicato in G.U. il 15 marzo 2023), recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. disciplina Whistleblowing)*”.

La Società ha adottato un sistema di regole in grado di assicurare la tutela della riservatezza del segnalante, garantendone al contempo la protezione da discriminazioni o ritorsioni.

## 1. DESTINATARI DELLE PROCEDURE

I destinatari della Procedura sono:

- a. Vertici aziendali e componenti degli organi sociali e dell’Organismo di Vigilanza;
- b. Dipendenti, ex dipendenti e candidati a posizioni lavorative, clienti, partner, fornitori, consulenti, collaboratori e chiunque abbia un rapporto anche occasionale con la società;

## 2. LE VIOLAZIONI

Resta inteso che il presupposto per accedere alla procedura è il possesso di informazioni rilevanti su di una violazione.

Per violazione si intendono tutti quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

- a. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- b. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del D.lgs. 24/2023;
- c. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
- e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che

vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- f. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

### **3. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Le regole per la gestione delle segnalazioni costituiscono uno strumento di prevenzione e di contrasto agli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili come indicato dall'art. 2 del D.lgs. 24/2023, e trovano la propria forma di realizzazione attraverso il comportamento positivo dei Segnalanti che, venuti a conoscenza del comportamento illecito di altro soggetto, decidono di denunciare i fatti presso gli organi preposti.

Le segnalazioni seguiranno una procedura avente lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione, compresa l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle segnalazioni sia della documentazione ad esse correlate, con modalità indicate nel presente documento.

La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata direttamente all'Organismo di Vigilanza, che provvederà in conformità all'art. 5 del D.lgs. 24/2023, ai seguenti incombenzi:

- a. Rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della stessa;
- b. Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere, se necessario, ulteriori integrazioni;
- c. Dare seguito alla segnalazione ricevuta;
- d. Fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'avviso di cui al punto a), o in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e. Mettere a disposizione informazioni chiare sulle modalità di segnalazione, in particolare curando che siano ben conoscibili le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché procedure e presupposti per effettuare quelle esterne. A tal proposito la Società ha predisposto l'esposizione sui luoghi di lavoro, nonché sul proprio sito internet aziendale in sezione dedicata, della presente procedura.

### **4. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE**

Le segnalazioni provenienti da Segnalanti interni (dipendenti) e da Segnalanti esterni (collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali che intrattengono rapporti commerciali o finanziari di qualsiasi natura con la Società ovvero agiscano per conto della stessa sulla base di specifici mandati, clienti ecc.), possono essere effettuate nelle seguenti modalità:

- a. in forma orale al numero telefonico dell'Organismo di Vigilanza indicato sul sito internet della società (0823.810351 – Avv. Gaetano Crisileo), e su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto con l'O.d.V. che sarà fissato entro un termine ragionevole. Il canale orale è gestito operativamente dall'Organismo di Vigilanza con le garanzie di riservatezza previste dalla presente Procedura e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (art. 14 c.3 D.lgs. 24/2023, linea telefonica non registrata ma con resoconto dettagliato della conversazione da parte dell'O.d.V.)

- b. in forma scritta mediante la procedura prevista sul sito web aziendale (modalità informatica), o in alternativa mediante il ricorso alla posta ordinaria (cartacea) da inoltrarsi specificamente alla sede legale della società con indicazione quale destinatario dell'O.d.V.
- c. segnalazione esterna all'autorità nazionale anticorruzione nei casi previsti dall'art. 6 del D.lgs. 24/2023, ove il canale interno non sia attivo, o il segnalante ritenga il canale interno non conforme alla normativa di riferimento. Il segnalante potrà altresì rivolgersi direttamente al canale esterno se ha fondato motivo di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsioni, e nel caso in cui ritenga che la violazione da rappresentare possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## **5. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI**

Tutte le segnalazioni sono registrate dall'Organismo di Vigilanza che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura dell'O.d.V.. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'O.d.V., essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del O.d.V. registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

## **6. RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Chiunque riceve una segnalazione, in qualsiasi forma, deve trasmetterla tempestivamente, e comunque entro e non oltre i 7 giorni dal suo ricevimento, in maniera riservata all'Organismo di Vigilanza che curerà la successiva istruttoria.

La mancata trasmissione di una segnalazione ricevuta, nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza su quanto appreso dal segnalante, costituiscono una violazione della Procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti.

Il segnalante non deve utilizzare il sistema di "whistleblowing" per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni nei confronti della persona segnalata.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione quando risultino chiare evidenze della gravità e fondatezza delle circostanze segnalate.

La fase istruttoria della Segnalazione ha come obiettivo:

- a. di procedere ad approfondimenti e analisi specifiche per verificare la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate;
- b. ricostruire i processi gestionali e decisionali;

- c. fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali.

## **7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ogni trattamento dei dati personali, anche nel contesto dell'area dedicata sul sito aziendale, è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR), al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al Segnalante (per le segnalazioni non anonime), al Facilitatore nonché alla Persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Ai possibili interessati viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione sul portale dedicato.

Al fine di garantire l

a gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle attività conseguenti, l'Organismo di Vigilanza cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura la conservazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo strettamente necessario alla loro definizione, e comunque per non più di 5 anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

## **8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli art. 29 e 32, par. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- a. nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- b. nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta, al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo.

## **9. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE**

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo I del d.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- a. le categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal d.lgs. n. 24/2023;
- b. i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC. Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023, si rinvia alla specifica disciplina contenuta nel Modello Organizzativo 231 per eventuali conseguenze sul piano disciplinare.

La presente procedura di segnalazione sarà affissa presso la sede legale della Società, nonché sul sito della stessa.

## **10. DEFINIZIONI**

Nel presente Documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito riportato:

- a. "Attività Sensibili" e/o "Attività a rischio": attività o specifico atto che espone la Società al rischio di commissione dei Reati;
- b. "D.lgs. 231/2001" o "Decreto": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300;
- c. "Dipendenti": tutti i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;
- d. "Fornitore": Il fornitore è una persona fisica o giuridica che fornisce materialmente o professionalmente un determinato bene o servizio ad altri individui o società, sotto forma di attività economica ed in cambio di un corrispettivo.

- e. “MOGC” e/o “Modello” e/o “Modello 231”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001, adottato dalla Società e rappresentato dal presente documento e dalle Parti Speciali che ne costituiscono parte integrante;
- f. “Organi Sociali”: assemblea dei soci, Amministratore unico, Collegio sindacale;
- g. “Organismo di Vigilanza” e/o “O.d.V”: Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- h. “Persona coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile;
- i. “Procedure”: insieme delle norme individuate dalla Società nell’ambito dei singoli processi aziendali;
- j. “Protocolli”: strumenti di controllo adottati dalla Società per prevenire i reati ex D.lgs. 231/2001;
- k. “Segnalante”: la persona che effettua una Segnalazione tramite il canale di Segnalazione interno o esterno, denuncia;
- l. “Segnalazione”: comunicazione, scritta o orale, di informazioni riferibili a violazioni di leggi, regolamenti, del Codice Etico e del Modello 231;
- m. “Segnalazione anonima”: Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca;
- n. “Segnalazione circostanziata”: Segnalazione in cui le informazioni/asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.);
- o. “Segnalazione esterna”: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- p. “Segnalazione interna”: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante tramite il canale interno.
- q. “Facilitatore”: il facilitatore whistleblowing è una persona fisica che assiste un segnalante nel processo di segnalazione, operando all’interno dello stesso contesto lavorativo.